



Comune di San Nazzaro Sesia

Provincia di Novara

ORIGINALE/COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL **CONSIGLIO COMUNALE**

N. 22 DEL 29.11.2012

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE CON I COMUNI DI TORNACO (NO) E NIBBIOLA (NO).

L'anno DUEMILADODICI, addì VENTINOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 18:45, nella Sede Comunale;

Previa convocazione avvenuta nei modi e termini previsti dall'art. 10 dello Statuto Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

All'appello risultano:

ZANZOLA STEFANO			P
FIZZOTTI LUCA			P
NODARO CLAUDIA			P
BUFFA MAURA			P
CAPUTO CARMINE			P
COLLESEI RITA ANNA			P
GIACOMETTI STEFANO			A
GUARESCHI ALBERTO			P
ROMANO ROBERTO			A
MURGIA MATTEO			P
<u>PRESENTI</u>	8	<u>ASSENTI</u>	2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale VINCIGUERRA Dott. Giuseppe.

Il Sindaco ZANZOLA Dott. Stefano assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, pone in discussione l'argomento di cui all'oggetto segnato all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione del Sindaco, che riferisce sulla proposta deliberativa resa agli atti, sottolineando la necessità di procedere alla approvazione dello schema di Convenzione di Segreteria allegato alla presente, stante la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo Segretario comunale;

Richiamato:

- l'art. 97 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., ai sensi del quale "il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98";
- l'art. 98, co. 2, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., ai sensi del quale "i comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia".
- l'art. 7, comma 31-ter, così come modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010 n. 122, che ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e la successione a titolo universale del Ministero dell'Interno;
- il D.M. del 31 luglio 2010 del Ministro dell'Interno, che dispone la successione dei Prefetti dei comuni capoluoghi di regione ai soppressi consigli d'amministrazione delle Sezioni Regionali dell'Agenzia;

Dato atto:

- che il Comune di San Nazzaro Sesia non risulta avere un Segretario comunale titolare, essendo la relativa sede vacante a far data dallo scioglimento della Convenzione di Segreteria comunale con i Comuni di San Pietro Mosezzo e Vespolate, approvato con deliberazione C.C. n. 10 del 03.05.2012;
- che è volontà di questa Amministrazione provvedere all'adesione ad un nuovo atto di Convenzione dell'Ufficio di Segreteria comunale al fine di ripristinare il regolare funzionamento del servizio;

Verificata la disponibilità in tal senso dei Comuni di Tornaco (NO) e Nibbiola (NO) e fissate, in accordo con i medesimi, le rispettive necessità in termini di servizio e di disponibilità economica;

Visto lo schema di Convenzione per la gestione in forma associata dell'Ufficio del Segretario comunale con i Comuni di Tornaco (NO) e Nibbiola (NO), allegata al presente atto, del quale la medesima costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra,:

- provvedere quindi all'approvazione del nuovo schema di Atto di Convenzione, che si unisce alla presente sotto la lett. A), dando ampio mandato al Sindaco per la relativa sottoscrizione, nonché per gli ulteriori atti che si renderanno necessari ai fini della relativa efficacia;

Visto il parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Laura Sassetti
f.to in originale

Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal competente Responsabile del Servizio , ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii;

Il Responsabile del Servizio
dr. Giuseppe Vinciguerra
f.to in originale

Visti il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il D.P.R. n. 465/1997, il CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001 e ss.mm.ii. (da ultimo, CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 01/03/2011);

Osservata la competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. c) e combinato art. 98 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Sentiti i seguenti interventi:

- il Sindaco, il quale ripercorre brevemente le pregresse esperienze con i precedenti Segretari comunali; riferisce degli accordi raggiunti con i Sindaci dei Comuni di Tornaco e Nibbiola in ordine alle condizioni della stipulanda nuova Convenzione di Segreteria comunale, dando atto del fatto che il ruolo di Comune Capo-convenzione sarà in capo al Comune di Tornaco, cui competerà anche l'incombenza di anticipare gli emolumenti spettanti al Segretario comunale; prosegue dando atto che la quota degli oneri finanziari derivanti dalla stipula della nuova Convenzione a carico del Comune di San Nazzaro Sesia è pari al 27,78% del totale e che detta quota corrisponde a n. 10 ore settimanali di presenza del Segretario in Comune; conclude dando lettura di parte di alcuni articoli della stipulanda Convenzione di Segreteria comunale;
- il Segretario comunale, il quale, interpellato, chiarisce la portata della parte della Convenzione relativa al riparto tra i Comuni dei cd. diritti di segreteria.

A seguito del venire meno di ulteriori interventi, su proposta del Sindaco,
CON voti: presenti: 8; favorevoli:8; contrari: 0; astenuti: 0.

DELIBERA

1) Di approvare lo schema di Convenzione per la gestione in forma associata dell'Ufficio del Segretario comunale con i Comuni di Tornaco (NO) e Nibbiola (NO), allegata al presente atto sotto la lett. A), del quale la medesima costituisce parte integrante e sostanziale, i cui effetti avranno inizio con decorrenza 01.01.2013;

2) di autorizzare contestualmente il Sindaco alla sottoscrizione della stipulanda nuova Convenzione di Segreteria;

3) di trasmettere copia della presente deliberazione ai Comuni di Tornaco e di Nibbiola (NO), in quanto rispettivamente capofila ed aderente alla stipulanda Convenzione, nonché alla Prefettura-U.T.G. di Torino, presso gli uffici dell'Ex-Agenzia Autonoma per la Gestione Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, per gli atti di rispettiva competenza.

Su proposta ulteriore del Sindaco;

Con successiva votazione: presenti: 8; favorevoli: 8; contrari: 0; astenuti: 0.

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., stante l'urgenza di provvedere agli atti necessari alla nomina del nuovo Segretario comunale.

San Nazzaro Sesia, lì 29.11.2012

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Presidente
ZANZOLA Dott. Stefano
f.to in originale

Il Segretario Comunale
VINCIGUERRA Dott. Giuseppe
f.to in originale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ed affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 10.12.2012 al 25.12.2012

San Nazzaro Sesia, lì 10.12.2012

Il Messo Comunale
PERRI Sara
f.to in originale

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO
SAN NAZZARO SESIA, lì

Il Segretario Comunale

All. A) delib. C.C. n. 22 del 29/11/12

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI TORNACO (NO), NIBBIOLA (NO) E SAN
NAZZARO SEISA (NO) PER L'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE**

L'anno Duemiladodici, il giorno del mese di, presso la sede del Comune di Tornaco, tra:

- il Comune di Tornaco, c.f., con sede in, Tornaco (NO), di classe IV, legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Gaudenzio Sarino,
- il Comune di Nibbiola, c.f., con sede in, Nibbiola (NO), di classe IV, legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Giuseppe Rubini,
- il Comune di San Nazzaro Sesia, c.f., con sede in, San Nazzaro Sesia (NO), di classe IV, legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Stefano Zanzola,

premessi che:

- con d.C.C. n. del, dichiarata immediatamente eseguibile, il Comune di Tornaco ha approvato la stipulazione della presente Convenzione per la gestione associata dell'Ufficio del Segretario comunale a partire dal 01/01/2013, ai sensi dell'art. 98, comma 3, d.lgs. n. 267/2000 e *ss.mm.ii.* e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, d.P.R. n. 465/1997, contestualmente autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione dell'atto;
 - con d.C.C. n. del, dichiarata immediatamente eseguibile, il Comune di Nibbiola ha approvato la stipulazione della presente Convenzione per la gestione associata dell'Ufficio del Segretario comunale a partire dal 01/01/2013, ai sensi dell'art. 98, comma 3, d.lgs. n. 267/2000 e *ss.mm.ii.* e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, d.P.R. n. 465/1997, contestualmente autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione dell'atto;
 - con d.C.C. n. del, dichiarata immediatamente eseguibile, il Comune di San Nazzaro Sesia ha approvato la stipulazione della presente Convenzione per la gestione associata dell'Ufficio del Segretario comunale a partire dal 01/01/2013, ai sensi dell'art. 98, comma 3, d.lgs. n. 267/2000 e *ss.mm.ii.* e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, d.P.R. n. 465/1997, contestualmente autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione dell'atto;
- si conviene e stipula quanto nel seguito, con effetto immediato dalla sottoscrizione delle parti.

Art. 1 – Oggetto e finalità

I Comuni di Tornaco, Nibbiola e San Nazzaro Sesia stipulano la presente Convenzione, avente ad oggetto la gestione in forma associata dell'Ufficio del Segretario comunale, prevedendo che un unico Segretario comunale svolga le proprie funzioni in tutti gli Enti, con le seguenti finalità:

- a) ottenere un significativo risparmio della relativa spesa,
- b) mantenere costante il livello di integrazione amministrativa fra Enti limitrofi,
- c) garantire, comunque, la piena funzionalità dell'Ufficio.

Art. 2 – Comune capo Convenzione

Il Comune di Tornaco assume la veste di Comune capo Convenzione.

Spetta al Comune capo Convenzione l'espletamento di tutti gli atti amministrativi relativi al rapporto funzionale con il Segretario comunale, ivi comprese la nomina e revoca del Segretario comunale da parte del Sindaco.

La nomina e la revoca dovranno essere precedute dall'acquisizione del parere scritto degli altri Sindaci, da trasmettere entro dieci giorni dalla richiesta; in assenza di tale parere nei termini suddetti, il Sindaco del Comune capo Convenzione potrà procedere senza ulteriori formalità.

Qualora la revoca debba essere adottata per violazione dei doveri d'ufficio concretizzatasi presso Comune diverso dal capo Convenzione, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, D.P.R. n. 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono adottati dal Comune in cui è stata commessa la violazione stessa; la deliberazione della Giunta comunale con la quale viene proposta la revoca del Segretario viene trasmessa, entro trenta giorni, al Sindaco del Comune capo Convenzione, affinché adotti il provvedimento finale di revoca o di diniego.

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C. d. A. dell'Agenzia Nazionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e 164/2000 dell'Agenzia Segretari Comunali.

Art. 3 – Durata e scioglimento

La presente convenzione è da intendersi valida fino alla data del 31/07/2014.

Non è previsto il tacito rinnovo, tuttavia nei trenta giorni precedenti il termine naturale, la Convenzione potrà essere prorogata, con semplice concorde deliberazione in tal senso da parte dei Consigli comunali degli Enti interessati, nella quale sarà stabilito il nuovo termine.

La Convenzione potrà, altresì, essere sciolta anticipatamente per una delle seguenti cause:

- 1) scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutti i Comuni convenzionati;
- 2) recesso unilaterale di un Comune diverso dal Comune capo Convenzione, al fine di consentire al Sindaco l'esercizio della facoltà di nomina del Segretario comunale in caso di elezioni

amministrative, in applicazione del d.P.R. n. 465/97, da adottare con atto deliberativo consiliare e con preavviso di almeno trenta giorni;

3) recesso unilaterale di un Comune diverso dal Comune capo Convenzione, in caso di nomina o revoca effettuata dal Sindaco del Comune capo Convenzione in contrasto con parere negativo espresso dal Sindaco del Comune recedente, da adottare con atto deliberativo consiliare e con preavviso di almeno trenta giorni.

Nei casi di recesso unilaterale, i Sindaci dei Comuni rimasti possono:

a) mantenere in essere la Convenzione; in tal caso, le quote di spesa spettanti al Comune recedente vengono ripartite sugli altri Comuni in modo proporzionale alle quote stabilite con la presente convenzione;

b) recedere dalla Convenzione, con atto deliberativo consiliare, con preavviso di almeno trenta giorni; in tal caso, il Segretario comunale resta in servizio presso il Comune capo Convenzione.

Art. 4 – Gestione dell'Ufficio

Le prestazioni lavorative del Segretario comunale sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune, per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli Enti.

Il calendario sarà stabilito in accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio; ai sensi dell'art. 19 del vigente CCNL dei Segretari comunali e provinciali, in ogni caso, i tempi di lavoro saranno correlati in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico, in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della Convenzione verranno assunte da altro Segretario in disponibilità o titolare di diversa sede, incaricato dall'Agenzia per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, eventualmente previa indicazione da parte del Sindaco del Comune capo Convenzione, salva la possibilità per il Sindaco del Comune capo Convenzione di nominare il supplente tra i dirigenti ovvero tra le figure apicali in servizio nei Comuni convenzionati, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 98, comma 5, d. lgs. n. 267/2000.

Ove ritenuto necessario od opportuno, ciascuno dei Sindaci dei Comuni convenzionati può richiedere, con preavviso di almeno dieci giorni, un incontro con tutti gli altri Sindaci e con il Segretario comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente Convenzione.

Art. 5 – Rapporti finanziari ed economici

Il Comune capo Convenzione provvede all'erogazione dell'intero trattamento economico fondamentale del Segretario Comunale, così come determinato dagli artt. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001 e *ss.mm.ii.* (da ultimo, CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 01/03/2011), nonché al versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato, ivi compresa - al ricorrere delle relative condizioni - l'applicazione del meccanismo di allineamento stipendiale (cd. "*galleggiamento*") previsto dall'art. 41, co. 5, CCNL dei Segretari comunali e provinciali del 16.05.2011, nonché alla erogazione del rimborso spese per gli spostamenti tra i Comuni convenzionati, per i quali si autorizza l'uso del mezzo proprio, dietro presentazione di nota analitica trimestrale a cura del Segretario stesso, calcolato come prodotto tra la distanza chilometrica più breve che separa i Comuni convenzionati tra i quali si è svolto lo spostamento, secondo il sito internet "Google Maps", e la quinta parte del prezzo medio corrente della Benzina "verde" nel trimestre, escludendosi, in ogni caso, il rimborso del tragitto fra Comuni convenzionati ed abitazione del Segretario.

La riscossione da parte del Comune capo Convenzione delle quote di spesa poste a carico degli altri Comuni avviene trimestralmente, su presentazione di apposita nota da parte dell'Ufficio finanziario, secondo le seguenti percentuali:

- a) 38,89 % (trentotto virgola ottantanove per cento) a carico del Comune di Tornaco;
- b) 33,33 % (trentatre virgola trentatre per cento) a carico del Comune di Nibbiola;
- c) 27,78 % (ventisette virgola settantotto per cento) a carico del Comune di San Nazzaro Sesia.

La quota di spettanza deve essere liquidata al Comune capo Convenzione entro i trenta giorni successivi; sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

Gli eventuali compensi riconosciuti a titolo di maggiorazione per funzioni aggiuntive, conferite dai Sindaci a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale, sono ad esclusivo carico dell'Ente che ha conferito l'incarico.

I diritti di segreteria per l'attività di rogito, da erogarsi nel rispetto delle vigenti norme di legge e contrattuali, sono ad esclusivo carico del Comune nel cui interesse è stata svolta l'attività.

Le missioni svolte nell'interesse di un solo Comune sono a carico dell'Ente interessato.

Per il periodo di reggenza o supplenza, al Segretario incaricato spetta un compenso in misura pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento, ai sensi del C.C.I.R. del 26 giugno 2009; detto compenso e le altre spese relative ai giorni di effettiva supplenza/reggenza, sono ripartiti tra i Comuni in base alle percentuali indicate al comma 2 del presente articolo.

Art. 6 – Classe della Convenzione

La presente Convenzione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale, è classificata in classe IV (popolazione inferiore a 3.000 abitanti), essendo la composizione demografica dei tre Comuni al 31/12/2011 la seguente:

- Tornaco n. abitanti;
 - Nibbiola n. abitanti;
 - San Nazzaro Sesia n. abitanti;
- pertanto, in totale: n. abitanti.

Art. 7 – Norme finali

Per quanto non previsto nella presente Convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge e del CCNL dei Segretari comunali e provinciali, le deliberazioni dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, i decreti della Unità di missione istituita con D.M. Interno 31/07/2010, i Regolamenti e Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei Consigli comunali di tutti gli Enti stipulanti, viene inviata, in copia integrale e conforme, all'Ill.mo Sig. Prefetto di Torino, presso l'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali del Piemonte.

Letto, confermato e sottoscritto

per il Comune di Tornaco, il Sindaco Gaudenzio Sarino

per il Comune di Nibbiola, il Sindaco Giuseppe Rubini

per il Comune di San Nazzaro Sesia, il Sindaco Stefano Zanzola
